

**COMMISSIONE XI**  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

66.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 1982**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Missione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	493
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	493
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
MENEGETTI ed altri: Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (2895)	494
PRESIDENTE . . . . .	494, 495, 497
BAMBI MORENO, <i>Relatore</i> . . . . .	494
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	495
DULBECCO FRANCESCO . . . . .	497
MENEGETTI GIOACCHINO GIOVANNI . . . . .	497
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	497

**La seduta comincia alle 10.**

GIAN CARLO BINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Damiano Potì è in missione per incarico del suo ufficio.

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Pellizzari, Zarro e Zurlo sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Gitti, Lussignoli e Dal Castello.

**Discussione della proposta di legge Meneghetti ed altri: Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (2895).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Meneghetti, Manfredi, Manfredi, Labriola, Spagnoli, Reggiani, Sterpa, Milani, Gitti, Torri, Serri, Dal Castello, Pellizzari, Alberini, Marabini, Bruni, Contu, Zambon, Ferrari Marte, Aliverti, Balestracci, Belussi, Gaiti, Prandini, Cappelli, Kessler, Bambi, Dal Maso, Zoso, Quarenghi, Lussignoli, Fontana Elio, Abbate, Maroli, Tassone, Felici, Mora, Rossi, Postal, Dulbecco, Binelli, Gottardo, Orsini Gianfranco, Borri e Mazzarrino: « Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « I poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2 possono essere esercitati nei confronti delle regioni a statuto ordinario, ma non di quelle a statuto speciale si formuli in maniera più adeguata l'articolo 3 nel senso di prevedere esplicitamente e in modo organico le eventuali modifiche della legge 27 dicembre 1977, n. 968, atteso anche il carattere di legge-quadro della medesima ».

Il relatore, onorevole Bambi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, il presente progetto di legge mira a recepire la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna.

Lo Stato italiano è da tempo in ritardo, per cui è urgente e indilazionabile provvedervi nella giusta autonomia di applicazione dei principi contenuti nelle direttive, tenendo presenti le potestà legislative delle regioni che sapranno così armonizzare le esigenze comunitarie sulla conservazione dell'avifauna e le necessità proprie di ogni Stato membro rispetto alla vasta problematica agricola e ambientale in una gestione del territorio e delle

sue risorse che tenga conto delle singole categorie ivi inserite ed operanti.

In questo contesto si colloca l'attività venatoria che deve essere sempre più intesa come controllato e coordinato prelievo in rapporto alle tradizioni popolari locali e regionali, che, per altro, la Comunità europea non ha mai voluto vanificare nelle sue normative. Pertanto, bisogna concordare sul significato proprio della parola « conservare » che deve essere intesa nella accezione propria del termine, e cioè significa gestire una risorsa in modo da mantenere indefinitivamente nel tempo la sua consistenza, garantendo una diversificata utilizzazione da parte della comunità umana nel rispetto degli equilibri biologici, per quanto è possibile.

Quindi, è necessario — secondo il pensiero dettato dalla direttiva comunitaria — mantenere ed adeguare la popolazione di ogni specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

All'articolo 2 del progetto di legge si sono dettate norme per il mantenimento ed il ripristino degli ambienti naturali e dei biotopi, più in generale, che rappresentano il cardine su cui si poggia la politica comunitaria in materia (articolo 3 della direttiva), quali elementi indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli, adeguando ovviamente la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

A questo proposito le regioni potranno stabilire — nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sui piani agro-faunistici in relazione all'applicazione dell'articolo 4 della direttiva CEE — divieti ed interventi per la salvaguardia della produzione agricola tendenti ad evitare ogni forma di inquinamento nell'ambito delle precise leggi che regolano la materia, e cioè, la legge 13 luglio 1971, n. 615, riguardante gli inquinamenti atmosferici e la legge 10 maggio 1976, n. 319 — legge Merli — e sue successive modificazioni.

## VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1982

A questo proposito si è ritenuto opportuno coordinare ogni intervento circa la distribuzione di sostanze che possono essere letali per la specie di animali, sentendo preventivamente, per un organico intervento in materia, l'Istituto nazionale della biologia e della selvaggina ed il Comitato tecnico venatorio nazionale, che raggruppa nel suo seno i rappresentanti di tutte le organizzazioni interessate, come gli enti naturativi, protezionistici, agricoli, le confederazioni dei lavoratori e le associazioni venatorie e zoologiche.

Per quanto attiene le modalità del prelievo (articolo 3), si è maggiormente circoscritta ogni attività venatoria riconducendola, ben s'intende, nei limiti di tempo indicati nel calendario ornitologico di ogni specie elencata all'articolo 11 della legge n. 968 del 1977, verso forme sportive di specializzazione e nell'ambito delle tradizioni venatorie popolari.

È quindi richiesto alle regioni di fare buon governo di questo importante strumento legislativo di recepimento della direttiva comunitaria, di promuovere nello ambito della precisa deroga prevista all'articolo 8 della più volte richiamata direttiva 409/79 e di consentire « in condizioni controllate ed in modo selettivo » particolari attività venatorie da esplicarsi anche solo da appostamenti, onde legare maggiormente il cacciatore al territorio, instaurando così, finalmente, la necessaria e non più dilazionabile collaborazione con il mondo agricolo.

Se poi si aggiunge — fatto ancora più evidente — che solo attraverso forme di caccia di specializzazione potremo pervenire ad un controllato prelievo, sulla scorta degli abbattimenti annuali, riscontrabili dalle « schede » appositamente già previste in alcune regioni, avremo la certezza che le tranquillanti valutazioni tentate da autorevoli scienziati come Yeataman (1971), Batte e Marchant (1975) e Hundson (1975) potranno essere sempre più sorrette da inoppugnabili dati per confermare a livello europeo lo stato delle singole popolazioni.

A questo proposito è bene citare, per fare chiarezza nella problematica in esa-

me, il rapporto del Consiglio d'Europa (Hundson 1975) che non indica nessuna specie in pericolo, né minacciata né in diminuzione, tra quelle indicate dall'articolo 11 della legge-quadro n. 968 del 1977. È, quindi, auspicabile che anche in Italia si pervenga ad un'indagine completa nel realizzare gli interventi sul campionamento di ciascuna popolazione, che vive in un certo numero di zone relativamente ristrette ad *habitat* analogo e nel tentare di contare gli uccelli di passo o migratori raffrontando così i totali di anno in anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel concordare pienamente con la relazione dell'onorevole Bambi, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

La direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio delle Comunità europee concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i principi non contenuti nella legislazione nazionale, è recepita con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 2.

Il Governo deve svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi che le regioni attueranno per la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat* così come previsto dal-

l'articolo 3 della direttiva. I piani di intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in applicazione dell'articolo 4 della direttiva CEE, devono stabilire anche i divieti e gli interventi atti a prevenire ogni forma di inquinamento e la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicati negli allegati della direttiva.

Il relatore, onorevole Bambi, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, in conformità del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali:

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

Il Governo deve svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi che le regioni a statuto ordinario attueranno per la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat* così come previsto dall'articolo 3 della direttiva. I piani di intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, in applicazione dell'articolo 4 della direttiva CEE, possono stabilire, nella salvaguardia della produzione agricola, anche i divieti e gli interventi atti a prevenire nell'ambito delle leggi nn. 615 del 13 luglio 1966 e 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni ogni forma di inquinamento, nonché, sentito il Comitato tecnico nazionale, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicate negli allegati della direttiva.

2. 1.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 3.

In applicazione dei disposti della direttiva CEE, per la tutela delle coltivazioni

agricole ed al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono introdurre modifiche al disposto dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma ed ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie oggetto di cacce e forme profondamente radicate nella tradizione popolare nel rispetto dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, né rare, né in diminuzione, con particolare riguardo a quelle migratrici.

Il relatore, onorevole Bambi, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, in conformità del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

*L'articolo 3 è sostituito con il seguente:*

In applicazione dei disposti della direttiva CEE, per la tutela delle coltivazioni agricole e al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni a statuto ordinario, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono introdurre modifiche all'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni a statuto ordinario, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma e ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie e forme di caccia profondamente radicate nella tradizione popolare nel rispetto dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, né rare, né in diminuzione.

## VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1982

ne, con particolare riguardo a quelle migratrici. Tali cacce, da definirsi secondo criteri di riconoscibile specializzazione, potranno essere consentite in periodi e giornate propri alle consuetudini venatorie, ferme restando le date e i tempi previsti dalla direttiva 79/409/CEE e dai trattati internazionali sottoscritti dalla Repubblica italiana.

Ai fini di un armonico e programmato prelievo faunistico, nonché di una meglio garantita salvaguardia delle coltivazioni agricole, le regioni a statuto ordinario, ove intendano avvalersi delle facoltà di cui ai precedenti commi, nell'ambito delle date di apertura e di chiusura previste dall'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, potranno introdurre modifiche al calendario venatorio anche per le altre specie di caccia.

3. 1.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

FRANCESCO DULBECCO. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in discussione, che rappresenta uno sforzo unitario per colmare una lacuna legislativa protrattasi per responsabilità del Governo.

Il testo in discussione avrebbe forse potuto essere ulteriormente migliorato, ma ritengo che le modifiche apportate all'articolo siano tali da poter anche soddisfare le associazioni venatorie, che sono oggi nel nostro paese portatrici di una nuova figura di cacciatore.

GIOACCHINO GIOVANNI MENEGHETTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, rifacendomi alle considerazioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Meneghetti ed altri: Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (2895):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . .	22
Voti contrari . . . .	1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amici, Andreoni, Bambi, Bortolani, Brunni, Cocco, Dal Castello, De Simone, Dulbecco, Esposto, Gitti, Ianni, Lussignoli, Marabini, Meneghetti, Mora, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Politano, Silvestri, Zambon, Zaniboni e Zuech.

**La seduta termina alle 10,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---